



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano
Convenzione di negoziazione assistita
Legge 10 novembre 2014 n. 162

Linee Guida

(aggiornamento con riferimento anche alla L. n. 55/2015)

A) CONDIZIONI

*Ai sensi dell'art. 6 co. 1 della legge sopra indicata l'accordo, raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita, deve essere sottoscritto dalle parti e da **almeno un avvocato per parte**.*

*Ai sensi dell'art. 6 co. 3 tale accordo **deve** essere trasmesso al Procuratore della Repubblica competente entro il **termine di dieci giorni** dalla data certificata di conclusione dello stesso.*

*Tale termine è da ritenersi **perentorio** e valido sia per le negoziazioni **genitoriali** che per quelle **coniugali** (ex art. 6 co. 2); e ciò in ragione degli effetti che la legge (art. 12 co. 4) fa discendere dalla data certificata dell'accordo.*

*Al riguardo si allega prospetto dei nuovi termini previsti dalla **L. 6.5.2015, n. 55** (in vigore dal **26.5.2015**) in materia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (**All. n. 3**).*

*La conseguenza del mancato rispetto del termine è la **irricevibilità**, con la conseguenza per le parti di dover ripresentare un nuovo patto.*

*L'eventuale **cambio di data** (per interlineatura o sbianchettamento), non approvato espressamente dalle parti, comporterà egualmente il rigetto dell'accordo.*

*Nell'accordo gli avvocati devono dare **espressamente atto**, ex art. 6 co. 3:*

- 1) di aver tentato di conciliare le parti,*
- 2) di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare,*
- 3) di averle informate, in caso di presenza di figli minori, dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori.*

*Gli avvocati dovranno altresì **certificare**, ai sensi dall'art. 5 co. 2:*

- 1) l'autografia delle firme,*
- 2) la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico.*

B) DOCUMENTAZIONE - COMPETENZA

A corredo dell'accordo, raggiunto con la convenzione di negoziazione assistita, dovranno essere prodotti i **documenti, in carta semplice**, indicati nell'allegato n. 1; sempre in tale allegato sono altresì indicati i criteri per individuare la **Procura della Repubblica competente**. L'accordo, dovrà essere inoltre corredato da una scheda di sintesi come da allegato n. 2.

C) UFFICIO DI PRESENTAZIONE

L'accordo, **in originale**, dovrà essere consegnato da almeno uno degli avvocati che ha sottoscritto l'atto stesso (o da un suo delegato):

- alla Segreteria del Pubblico Ministero dott. Nicola Cerrato, ubicata al 5° piano, stanza n. 523, cancelliere sig.ra Anna Ferrari (e-mail: anna.ferrari@giustizia.it);
- in caso di assenza o impedimento della sig.ra Ferrari ci si rivolgerà alla Segreteria degli Affari Civili, ubicata al 5° piano stanza n. 460, responsabile dott.ssa Fernanda Monti (e-mail: fernanda.monti@giustizia.it).

D) RILASCIO PROVVEDIMENTO P.M.

Il **Pubblico Ministero** provvederà a rilasciare il **nulla osta** o ad **autorizzare l'accordo**, di regola, entro **tre giorni lavorativi** dalla presentazione dell'accordo stesso, salvo imprevisti. Sarà cura di almeno uno degli avvocati, che hanno sottoscritto l'atto (o di un loro delegato), provvedere al **ritiro di copia autenticata dell'accordo** (l'**originale** rimarrà agli atti dell'Ufficio, in attesa di risposta ad apposito quesito al riguardo che sarà posto al Ministero della Giustizia). Si fa presente che i **dieci giorni** previsti per la trasmissione dell'accordo all'Ufficiale dello Stato Civile **decorreranno** dalla data di consegna della copia autenticata dell'accordo stesso. L'adempimento inerente la trasmissione dell'accordo può essere posto a carico di **uno soltanto** degli avvocati delle parti, purchè sia esplicitato nel testo stesso (cfr al riguardo, **Circolare n. 6/2015 Ministero dell'Interno**)

E) CONTRIBUTO UNIFICATO – IMPOSTA DI BOLLO – DIRITTI DI CANCELLERIA

Con **circolare 13.3.2015** il **Ministero della Giustizia** ha escluso l'esigibilità del **contributo unificato** di iscrizione a ruolo per le procedure di cui **all'art. 6 della L. n. 162/2014**.

Con **circolare 13.4.2015** il Dirigente della Procura della Repubblica di MILANO ha escluso l'esigibilità anche **dell'imposta di bollo**, ritenendo legittimo, invece, richiedere il solo **diritto di certificazione (€ 3.68)** relativo al provvedimento del P.M..

Milano, 9 giugno 2015



Procura Repubblica presso il Tribunale di Milano

CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA

SEPARAZIONI

Documentazione richiesta:

- *Estratto per sunto dell'atto di matrimonio, rilasciato dal Comune in cui è stato celebrato,*
- *stato di famiglia,*
- *certificato di residenza di entrambi i coniugi*

Competenza territoriale: ex art. 706 co. 1 e 2 C.C.

DIVORZI

Documentazione richiesta:

- *Atto integrale di matrimonio rilasciato dal Comune dove è stato celebrato,*
- *stato di famiglia di entrambi i coniugi,*
- *certificato di residenza di entrambe le parti,*
- *copia autentica del verbale di separazione consensuale con decreto di omologa*
 - *o copia autentica della sentenza di separazione con attestazione del passaggio in giudicato e del verbale dell'udienza presidenziale, che ha autorizzato i coniugi a vivere separati,*
 - *o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 Legge 162/2014),*
 - *o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)*

Competenza territoriale: la Procura nel cui circondario almeno uno dei due coniugi ha la residenza o domicilio (art. 4 L. 898/1970)

MODIFICHE

Documentazione richiesta:

- stato di famiglia e di residenza dei coniugi
- in caso di modifiche della **separazione**:
 - copia autentica del verbale di separazione consensuale omologata,
 - o copia autentica della sentenza di separazione con il passaggio in giudicato,
 - o copia autentica dell'accordo di separazione raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 Legge 162/2014),
 - o copia autentica dell'accordo di separazione concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)
- in caso di modifiche del **divorzio**:
 - copia autentica della sentenza di divorzio con il passaggio in giudicato,
 - o copia autentica dell'accordo di divorzio raggiunto con la negoziazione assistita (ex art. 6 Legge 162/2014),
 - o copia autentica dell'accordo di divorzio concluso e certificato dall'Ufficiale dello Stato civile (ex art. 12 Legge 162/2014)

Competenza territoriale: la Procura del luogo di residenza del beneficiario dell'obbligazione

ATTENZIONE

Sia per le **separazioni** che per i **divorzi** e per le **modifiche** delle condizioni di separazione o del divorzio, in caso di presenza di:

- **figli minorenni o maggiorenni non autosufficienti economicamente o maggiorenni portatori di handicap grave,**

dovrà essere allegata la dichiarazione dei redditi (o dichiarazione sostitutiva autenticata dal Comune) dei coniugi relativa agli ultimi tre anni (in sintonia con quanto previsto **dall'art. 5 co. 9 L. divorzio**), con attestazione **dell'invio** all'Agenzia delle Entrate;

- **figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave,**

dovrà essere allegata la relativa certificazione sanitaria.

- **figli maggiorenni autosufficienti:**

dovrà essere allegata dichiarazione sostitutiva **ex art. 46 D.P.R. 445/2000** dei coniugi

**SCHEMA DI SINTESI DELL'ACCORDO RAGGIUNTO A SEGUITO
DI CONVENZIONE ASSISTITA – Legge 10 novembre 2014, n. 162**

TRA

..... C.F.

Avvocato PEC

E

..... C.F.

Avvocato PEC

in data

per la soluzione consensuale di:

- separazione,
- divorzio:
 - cessazione degli effetti civili del matrimonio,*
 - scioglimento del matrimonio*
- modifica delle condizioni di separazione o del divorzio

con figli:

- minorenni,
- maggiorenni incapaci,
- maggiorenni economicamente non autosufficienti,
- maggiorenni portatori di handicap.

senza figli: minorenni, maggiorenni incapaci, maggiorenni non economicamente non autosufficienti, maggiorenni portatori di handicap.

con patti trasferimento patrimoniale

senza patti di trasferimento patrimoniale


Accordo presentato alla Procura della Repubblica di Milano in data

dall'avv.


Nuovi termini per la domanda di divorzio




12 MESI
dalla comparizione delle parti
dinanzi al Presidente all'udienza ex
art. 708 c.p.c.




6 MESI
dalla comparizione delle parti
dinanzi al Presidente



6 MESI
dalla comparizione delle parti
dinanzi al Presidente all'udienza ex
art. 711 c.p.c.



6 MESI
dalla data certificata nell'accordo di
separazione raggiunto a seguito di
convenzione di negoziazione
assistita da Avvocati



6 MESI
dalla data dell'atto contenente
l'accordo di separazione concluso
innanzi all'ufficiale dello stato
civile.